

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 06/07/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 8557 /2020 contenzioso vertente

TRA

MERO MARIA CAMERA (avv. TANZI FRANCESCO e avv. GIANNETTA ENRICA)
RICORRENTE

E

INPS (avv. NASSO MARIATERESA e ANDRIULLI ANTONIO)
CONVENUTO

avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009) Con ricorso depositato il 14-12-2020 Mero Maria Camera ha adito il Tribunale per fare accertare che ella aveva effettivamente lavorato negli anni 2013 e 2014 come bracciante agricola a termine per 102 giornate annue alle dipendenze dell'Azienda San Marzano Cooperativa Agricola, ribadendo la validità della sua originaria iscrizione negli elenchi OTD agricoli di categoria e, per l'effetto, dichiarare non dovuta, in quanto non indebitamente erogate le relative somme, la restituzione (chiesta da INPS con nota 11-9-2020) dell'indennità di disoccupazione agricola corrisposta per gli anni 2013 e 2014; vinte spese e competenze di lite, da distrarsi ex art. 93 cpc. INPS, costituitosi, ha eccepito preliminarmente la decadenza ex art. 22 legge 83/1970, per essere state le giornate di lavoro agricolo cancellate alla ricorrente, con elenco di variazione pubblicato sul sito internet INPS dal 15 al 31-12-2018 e, nel merito, ha chiesto rigettarsi il ricorso per infondatezza. Espletata la prova testimoniale la causa, depositate note difensive attrici, è stata decisa all'odierna udienza come da separato dispositivo.



Il ricorso va rigettato, essendo fondata, con carattere preliminare ed assorbente, l'eccezione di decadenza sollevata da INPS.

Ed invero, dal 31-12-2018 (ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco in variazione che ha riconosciuto valide zero giornate lavorative in favore della ricorrente per gli anni 2013 e 2014, cfr. documentazione allagata al fascicolo di parte INPS) al 14-12-2020, è decorso oltre un anno; tale va considerato il termine per proporre l'azione giudiziaria, sommando al termine virtuale di definizione del procedimento amministrativo (30 giorni più 90, più ulteriori 30 più 90, ex art. 11 d. lgs. 375/1993) il termine di 120 giorni di cui all'art. 22 d.l. 7/1970, convertito in legge 83/1970. In proposito è il caso di ricordare che la norma che ha reintrodotto la notifica in forma individuale, al lavoratore interessato, del provvedimento di variazione o cancellazione delle giornate di lavoro agricolo (cfr. art. 43 comma 7 d.l. 76/2020, convertito in legge 120/2020) a decorrere dal 16-7-2020 è norma non retroattiva (cfr. la sentenza costituzionale n° 45/2021) e non è pertanto applicabile alle fattispecie in cui, come la presente, il termine di decadenza dall'azione giudiziaria fosse già interamente decorso prima della sua entrata in vigore; nel caso concreto, appunto, il termine per proporre azione giudiziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, commi sei e sette, del dl 98/2011, convertito in legge 111/2011 e 22 decreto legge 7/1970, convertito in legge 83/1970, scadeva 360 giorni dopo il 31-12-2018 e, dunque, ben prima del 17-7-2020, norma che, peraltro, non ha modificato il termine di decadenza, bensì la sola decorrenza del suddetto termine. Pertanto, ultronea si palesa la prova documentale ed orale, apparentemente favorevole alla ricorrente. Le spese di lite sono compensabili ex art. 152 disp. att. cpc.

P.T.M.

visti gli artt. 429 e ss. c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da MERO MARIA CAMERA contro INPS, con atto depositato il 14-12-2020, così provvede:

a)-rigetta il ricorso;



b)- spese processuali compensate;

c)- gg. 30 per deposito sentenza.

Taranto, 07/07/2022

IL TRIBUNALE G.D.L.

(dr. Saverio Sodo)

